



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1730/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2036/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Enrico Vitali - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 24 aprile 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2036/TFNSVE/2025-2026, 2036 – Ricorso proposto dalla società SD OLGINATESE 1968 (60228) contro la S.D.C. COLICODERVIENE ASD (26020) avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori ARRIGHINI LORENZO (2055300), INVERNIZZI ANDREA (5500441) e ROSSI PETER (5404774)

In data 27.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori ARRIGHINI LORENZO (2055300), INVERNIZZI ANDREA (5500441) e ROSSI PETER (5404774).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento per i calciatori INVERNIZZI ANDREA (5500441) e ROSSI PETER (5404774), d'altra parte per il calciatore ARRIGHINI LORENZO (2055300) non risulta depositata l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC, risultando erroneamente depositato in atti l'attestazione relativa al calciatore Arrighini Matricola 2996384, d'altra parte dalla diffida del 15 dicembre 2025 depositata in atti e notificata a mezzo pec alla resistente risulta quantificato il



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

premio di formazione tecnica relativa al calciatore ARRIGHINI LORENZO (2055300) determinato nella misura di Euro 96,00 così determinando la quantificazione del premio cumulativo richiesto dalla ricorrente nell'atto introduttivo pari all'importo complessivo di Euro 376,00.

I premi sono stati quantificati negli importi rispettivamente per ARRIGHINI LORENZO (2055300) determinato nella misura di Euro 96,00 (novantasei/00), INVERNIZZI ANDREA (5500441) nella misura di Euro 240,00 (duecentoquaranta/00) e ROSSI PETER (5404774) nella misura di Euro 40,00 (quaranta/00), per un importo complessivo pari ad Euro 376,00 (trecentosettantasei/00).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società S.D.C. COLICODERVIENE ASD (26020) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori ARRIGHINI LORENZO (2055300) determinato nella misura di Euro 96,00 (novantasei/00), INVERNIZZI ANDREA (5500441) nella misura di Euro 240,00 (duecentoquaranta/00) e ROSSI PETER (5404774) nella misura di Euro 40,00 (quaranta/00), per un importo complessivo pari ad Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) in favore della società SD OLGINATESE 1968 (60228).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai